

COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'ARREDO URBANO

Art. 1 Premessa

Il presente Regolamento dell'Arredo Urbano ed Edilizio del centro abitato di Paternò pone indicazioni valide in materia di interventi pubblici e privati relativi agli elementi di arredo, costituiti da strutture non permanenti ad integrazione delle norme vigenti del Regolamento Edilizio Comunale.

La validità delle norme contenute nel presente piano è limitata alla perimetrazione dell'area di intervento ovvero zona "A" e zona "B" e "C" e le altre zone del centro urbano del P.R.G. vigente rappresentate nelle tavole 8.1/8.13 del P.R.G.

La presente normativa, in collegamento con il nuovo P.R.G. del Comune di Paternò costituisce la disciplina degli interventi sono integrati alle "Norme Tecniche di Attuazione" ed al R.E.C. del nuovo P.R.G. sugli edifici esistenti

Le norme suddette delineano i criteri operativi e le prescrizioni da osservare per quanto concerne il contenuto del presente regolamento.

Nel presente Regolamento gli interventi previsti sono autorizzati nelle forme stabilite, in assenza di specifica regolamentazione si fa riferimento alle N.T.A. dal R.E.C., nonché dalle normative vigenti.

art. 2 Norme generali

La realizzazione delle opere di arredo urbano è subordinata a:

a) nessun atto autorizzativo: nel caso di interventi minori così come individuati nel presente regolamento e/o nel R.E.C.

b) concessione di occupazione suolo pubblico: per l'esposizione di arredi temporanei

su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio e per l'installazione precaria di strutture per lo svolgimento di manifestazioni a carattere pubblico;

c) autorizzazione edilizia per gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori indicati nel presente regolamento, per l'apertura o modifica di accessi carrabili o richiesta di deroga all'arretramento dello stesso, e per tutti gli interventi di cui al precedente comma nel caso in cui, per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico, non sia possibile rispettare i criteri formali dettati nel presente regolamento;

d) concessione edilizia per i chioschi su suolo pubblico, e per l'installazione antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari, ricomprese nell'art. del presente regolamento;

e) Denuncia di Inizio Attività: per i casi previsti nelle normative vigenti

f) Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni architettonici e Ambientali in tutti i casi di interventi a edifici sottoposti a tutela culturale ai sensi del "Testo unico in materia di beni culturali e ambientali" n. 490/99, che potrà essere presentata tramite il Settore Sportello Unico del Comune;

Art. 3 Spazi Pubblici o di Uso Pubblico

La presente sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici. Per "suolo pubblico" e

“spazio pubblico” si intendono i luoghi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi porticati, parchi, giardini ecc..

La sezione dà altresì indicazioni per le condizioni di occupazione, anche temporanea, di tali spazi.

Art. 4 - Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico

Strade, piazze, percorsi pubblici

Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.

In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno prioritariamente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di recente costruzione, anche tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d'intervento.

Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G. "A - B0", o comunque sottoposte a tutela ambientale, e' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì consentita la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.

In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.

L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebi o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, i tipi di strutture consentite sono disciplinate dal presente Regolamento.

Nelle piazze e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione e con

attrezzature espositive di negozi. Nelle piazze, le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali..

L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

- Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

a) i tavoli e le sedie da collocare nelle piazze centro storico Collina Storica e lungo il percorso di Via Vittorio Emanuele, Via Emanuele Bellia, Via G.B. Nicolosi si consiglia dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);

b) gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù), inscritta in un cerchio di diam. massimo di mt. 4,00.

c) l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale simile, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Non sono consentite fioriere in materiali plastici, cemento, graniglie di marmo, e similari le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l'ambito interessato dall'intervento tramite l'utilizzo di vasi uguali fra loro. Dovranno essere evitate situazioni di disordine o di concomitanza con altre collocazioni (es. espositori vari, portolocandine, edicole ecc.).

Gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente durante la stagione invernale, siano di tipo trasparente, aventi altezza massima di cm. 140 e non vengano infissi al suolo.

Non è consentita all'interno del centro storico l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e di palette per cani, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti.

Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso di almeno m.1,20.

L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte dell'Ufficio competente, della concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

Art. 5 Definizione degli elementi di arredo

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire

l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico sono:

- edicole, chioschi, servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, ogni altro elemento di tipo prefabbricato, ecc;
 - distintivi urbani, come monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico;
 - impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
 - volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
- antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare; monumenti ed edicole funerarie..

Impianti di illuminazione esterna pubblica e privata

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

Nell'illuminazione di monumenti di importanza storica e architettonica si può far ricorso a fasci di luce orientati dal basso verso l'alto purchè tali fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della superficie stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi

I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto il territorio, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sui percorsi pedonali posti all'interno di zone di rilevanza storico-ambientale possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.

La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta e rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticati e il rispetto degli edifici di pregio storico-architettonico.

Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti, anche tramite la realizzazione di "isole ecologiche" interrate.

E' consentita l'installazione di transenne parapetonali e dissuasori di sosta nell'ambito del centro urbano nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Nell'ambito delle zone sottoposta a tutela ambientale sono consentiti unicamente elementi in ghisa o ferro, o colonnine in marmo, pietra lavica o materiale lapideo. In tutte le zone, l'installazione di transenne e dissuasori, è ammessa, sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

L'installazione e' subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione suolo, nel caso di installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta.

L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e regolata da apposita convenzione. I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici tutelati ai sensi di legge.

L'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione, previa approvazione de Piano degli Impianti Pubblicitari.

Art. 6 Volumi e Impianti tecnici

Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno m.1,20 o, solo per brevi tratti, di m.0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.

Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare

Tutte le unità edilizie dovranno essere dotate di un'unica antenna di ricezione televisiva centralizzata, salvo che non venga dimostrata l'impossibilità tecnica a provvedere in tal senso. In caso di antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano.

In particolare, nelle zona sottoposta a tutela ambientale, le antenne paraboliche, individuali o condominiali, dovranno essere installate sul tetto, non dovranno avere un diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte o simboli e, ove possibile, devono assumere una colorazione in sintonia con l'intorno. Per giustificati motivi di carattere tecnico e previa autorizzazione edilizia, è ammessa l'esposizione in facciata purchè la superficie della parabola assuma la medesima colorazione della facciata e il diametro non sia superiore a cm 0,50.

Per quanto concerne l'installazione di antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare,

quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari si precisa che la formazione di tralicci e di antenne con cabina schelther per apparati posta fuori terra o a tetto è classificata come intervento di nuova costruzione. Nel caso in cui l'impianto sia inglobato in edifici esistenti l'intervento è di tipo ristrutturativo.

L'installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica, della normativa statale e regionale vigente, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria, alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, prescrivendo che preliminarmente alla richiesta di installazione di nuove stazioni radio base di telefonia mobile, i rispettivi gestori dovranno presentare un piano di localizzazione o di variazione della collocazione degli impianti sul territorio comunale, che sia compatibile con la tutela sanitaria della popolazione e con i vincoli di tutela paesaggistica e storico-architettonica. In particolare sono vietate le installazioni nel raggio di m.100 dal perimetro esterno di asili, edifici scolastici, strutture sanitarie di ricovero e cura, parchi e giardini attrezzati con aree gioco.

Altri interventi di arredo

Tutti gli altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti punti, ossia servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, monumenti, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali sono soggetti ad approvazione di specifico progetto o piano di distribuzione. La domanda per tali interventi minori, redatta su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale dovrà essere corredata dai documenti previsti dall'art... 14 del presente Regolamento

Art. 7 Edicole e Chioschi

L'installazione di edicole, chioschi, pensiline è subordinata su tutto il territorio comunale a concessione edilizia, secondo i criteri dettati dal presente testo.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende un manufatto isolato, di dimensioni contenute, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.

La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali dei chioschi, i criteri della loro collocazione, nonché la procedura per il conseguimento della autorizzazione temporanea

Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi

La individuazione dei chioschi dovrà avvenire attraverso apposito Piano che dovrà essere finalizzato alle migliori condizioni di rispetto e di valorizzazione dello spazio urbano, a cura del competente Ufficio Urbanistica.

La collocazione del chiosco dovrà comunque evitare che: precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestata su monumenti o paesaggi.

penalizzi la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti, e le qualificanti vicende storiche di impianto e trasformazione di quel luogo;

costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

La collocazione su suolo pubblico di chioschi dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire altresì nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore.

L'occupazione dei marciapiedi da parte dei chioschi può essere consentita fino ad un massimo della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2.00. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art.18, comma 2 del Nuovo Codice della Strada.

Prima dell'avvio dell'attività sarà verificata l'agibilità dello stesso sia ai fini igienico- sanitari sia ai fini della rispondenza al progetto autorizzato.

A tal fine la ditta concessionaria dovrà produrre tutte le certificazioni e le attestazioni di legge sugli impianti e quelle eventualmente che si renderanno necessarie per la struttura.

Qualora il concessionario non provveda a tenere il chiosco in ottimo stato di manutenzione ed uso o apporti ad esso modifiche non autorizzate, il Comune può, previa diffida, revocare la concessione di assegnazione del suolo pubblico e ordinare la rimozione del manufatto a cura e spese della stessa ditta. In mancanza si provvederà d'ufficio con spese in danno.

Il Comune, per intervenute e rilevanti esigenze di interesse pubblico (lavori nel sottosuolo, suolo etc...) potrà chiedere che il chiosco sia rimosso temporaneamente o definitivamente.

Le caratteristiche formali e dimensionali e la qualità del manufatto

La tipologia dovrà fare riferimento a quella classica dei chioschi a pianta poligonale, inscritta in una circonferenza la cui superficie massima coperta non sia superiore a mq.16,00 e altezza massima di mt.3,50.

La scelta del materiale e il disegno del manufatto e di ogni sua parte dovranno essere improntati al rispetto e al miglioramento dello spazio urbano introducendo anche elementi di innovazione.

Il progetto dovrà illustrare anche le soluzioni che si intendono adottare per gli impianti e le attrezzature di servizio interno (eventuali impianti di riscaldamento, condizionamento, lavelli, etc...) così da evitare successive modifiche che possano alterare il disegno nella forma del chiosco.

Dovrà evitarsi l'uso dei profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale, così come pure l'uso di chiusure esterne a saracinesca metallica compatta.

Il sistema di illuminazione, sia interno che eventualmente esterno, dovrà essere il risultato di un progetto unitario.

La soluzione formale del chiosco, le sue dimensioni, i materiali che lo compongono, le finiture e le coloriture scelte, dovranno riflettere la destinazione commerciale per la quale lo stesso è destinato.

Attenzione andrà rivolta anche al sistema strutturale adottato e all'ancoraggio del manufatto al suolo, al fine di garantire normale condizione di sicurezza e di tutela all'incolumità pubblica, munendosi di eventuali pareri e

nulla osta di legge. Ai fini della sicurezza particolare cura andrà rivolta anche alla scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

Nel progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, etc...) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.

Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati di un servizio igienico ad uso del personale. In ogni caso la superficie massima di occupazione con chiosco non potrà superare i 25 mq.

Nella zona ricadente in ambito sottoposto a vincolo ambientale andranno proposte tipologie di edicole che ben si inseriscano nel contesto urbano, e che non siano di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. Dovranno essere evitati manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando preferibilmente ferro, ghisa, rame e finiture nei colori bruniti o canna di fucile. Le edicole e i chioschi realizzati anteriormente al 1940 sono da intendersi vincolati alla conservazione ed al restauro.

E' vietato collocare nuove edicole lungo i percorsi porticati, o ampliare o sostituire quelle esistenti. Tali manufatti dovranno essere collocati in altre zone allo scadere del periodo di concessione occupazione suolo. Le edicole di giornali collocate nelle restanti zone residenziali non potranno superare i 15 mq. di superficie di vendita.

Art. 8 Dehors

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale.

Il dehors stagionale oggetto della presente disciplina è una struttura aperta, mentre per dehors chiuso, deve intendersi una struttura fissa per il ristoro a carattere stabile e a tempo indeterminato, oggetto di concessione edilizia.

La occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino elaborati dalla Città.

Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

Il presente regolamento non fissa i criteri per la collocazione di soli tavolini (massimo 2) a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza la delimitazione di fioriere, in quanto l'occupazione di suolo pubblico di questo tipo non è da considerarsi una forma di dehors.

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso

pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata nel secondo comma, ad eccezione della documentazione inerente i versamenti relativi all'occupazione del suolo pubblico relativi all'anno precedente.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, all'Ufficio Urbanistica, duplice copia di idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;

l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;

nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari a 120 cm.;

qualora il dehors occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione.

L'area del dehors (salvo che nei percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto.

Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare il dehors con vasi e/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà valutato dall'U.O. Urbanistica.

Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).

La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli

edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

8.1 Ombrelloni

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, salvo che nei percorsi porticati. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

8.2 Tende a Pantalera

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione delle piazze storiche, dei percorsi porticati, delle gallerie e dei prospetti porticati della zona urbana centrale storica. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

8.3 Capanno

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano.

8.4 Doppia Falda

Si presenta con due soluzioni:
con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera o con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche, la collina storica, la zona urbana centrale storica. (Zona "A") ne è consigliabile l'uso nelle banchine dei viali. La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi.

Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici e gallerie, nella zona urbana centrale storica, in viali alberati/parchi nelle zone urbane storico ambientali, , nelle vie pedonalizzate. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

8.5 Doppia Capottina

Si presenta con due soluzioni:

con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata, o con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati. Della prima soluzione è ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche, portici e gallerie, la zona urbana centrale storica, (zona "A") i viali alberati, parchi, zone vincolate ai sensi delle leggi di tutela ambientale, le vie pedonalizzate delle zone urbane storico ambientali. La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici, nella zona urbana centrale storica e nelle vie pedonalizzate delle zone urbane storico ambientali. Non è consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

8.6 Padiglione

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide ovvero a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica, ad eccezione, in quest'ultima, dei contesti di riedificazione novecentesca dove possono risultare coerenti. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici, nella zona urbana centrale storica, nelle zone urbane storico ambientali, nella collina storica, nelle vie pedonalizzate. Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

8.7 Gazebo

Soluzioni a gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

8.8 Strutture Innovative

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

Art. 9 Pavimentazioni stradali.

E' fatto divieto di copertura di pavimentazioni stradali in basolato lavico o altro materiale locale con bitumature, asfaltature ed altri interventi impropri. Nelle strade ove sotto il manto bituminoso sia ancora presente il basolato lavico o qualunque altro tipo di pavimentazione originaria che riveste in tutto o in parte

la sede stradale, questa va riportata alla luce, ed eventualmente opportunamente sistemato.

Per il rifacimento dei marciapiedi nella zona storica (A-B0) sono da escludere piastrelle di cemento colorato, monocottura ecc., mentre è ammesso l'uso della pietra lavica bocciardata; le fasce di raccordo con la strada, gli eventuali gradini o scivole vanno anch'essi realizzati con blocchi di pietra lavica bocciardata, sono ammessi intarsi e decori con materiale tradizionale tipo cotto siciliano, pietra bianca, ciotolato e similari.

Le pavimentazioni stradali dovranno essere rifatte con l'uso prevalente di lastre, mattonelle o cubetti di pietra lavica secondo disegni e tipi tradizionali, sono ammessi intarsi e decori con materiale tradizionale tipo cotto, pietra bianca, ciotolato e similari.

Sono consentite le manutenzioni ordinarie di spazi pubblici con materiale non tradizionale.

Per gli spazi pubblici, scalinate, pavimentati si fa riferimento ai materiali e le tecniche tradizionali come per le pavimentazioni stradali, ed i marciapiedi. Le cordonate devono essere di pietra dura.

Art. 10 Aree scoperte

Aree scoperte da restaurare o conservare.

Tutte le aree scoperte pubbliche e private legate ad unità edilizie soggette ad interventi di recupero e/o conservazione sono inedificabili e la loro sistemazione deve essere integrata al recupero del complesso di pertinenza. Quelle soggette a restauro scientifico dovranno ripristinare l'organizzazione originale nelle forme di giardino, claustro, corte.

Le aree scoperte legate ad edifici da recuperare e/o conservare possono essere modificate in rapporto agli interventi consentiti dalle rispettive categorie di intervento. La realizzazione di autorimesse interrato può avvenire a condizione che non vengano compromesse le essenze arboree esistenti e l'organizzazione dell'area scoperta pavimentata o a verde.

Art. 11 Toponomastica.

Le targhe utilizzate per la toponomastica e i numeri civici devono essere realizzati preferibilmente in terracotta con fondo bianco e scritta blu; sulla formella dei numeri civici deve essere indicato il nome della via.

Sia le piastrelle della toponomastica che dei numeri civici devono essere collocate adeguatamente sul fronte stradale tenendo presente la partitura delle porte.

Art. 12 Impianti tecnologici pubblici.

Cavi elettrici, fili telefonici, tubazioni del gas e dell'acqua.

Nelle more della redazione del Piano Urbano dei servizi di cui alla Direttiva Presidenza C. dei Ministri 3/3/99; nel caso di interventi sulle facciate è doveroso riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica, TV, ecc. esposti nel prospetto principale al fine di occultare il più possibile alla vista la presenza degli stessi. Qualora non sia tecnicamente possibile occultare sottotraccia murarie o idonee scanalature i cavi, i criteri guida dovranno essere:

Calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà; per quanto possibile, le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda.

Percorsi orizzontali posti, di norma sotto il manto di copertura immediatamente al di sotto del canale di gronda; comunque è tollerato nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, che i cavi possano correre a vista nella parte superiore della modanatura, in modo da essere il più possibile occultati alla vista.

Realizzazioni di condotti sottotraccia atti ad accogliere i cavi.

L'amministrazione Comunale stabilirà con gli Uffici Tecnici dell'ENEL, della SIP, del GAS e dell'ACQUEDOTTO un riordino globale delle reti distribuite concordando metodi operativi avendo come base i criteri guida sopra esposti, non possono realizzarsi nuovi impianti costituiti da cavi aerei di qualsiasi tipo e quelli esistenti devono, in sede di revisione e/o manutenzione, essere interrati in appositi cavidotti o posti sottotraccia. I pali e le mensole su cui poggiano detti cavi vanno rimossi.

Le tubazioni del gas di norma non possono essere installate a vista sulla facciata, se ciò non fosse previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento, per quanto possibile, nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via e in casi eccezionali sulla facciata principale; in questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa.

La tubazione deve, se possibile, essere installata in una apposita scanalatura.

Le condutture dell'acqua, di norma, non possono essere posizionate in facciata.

Art. 13 Pubblica illuminazione.

La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione e il rinnovo di quelli esistenti deve prevedere, oltre all'illuminazione dei percorsi pedonali, degli incroci, degli attraversamenti ed organizzare in funzione scenografica l'illuminazione degli edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi.

La progettazione deve prevedere il calcolo e la quantificazione dell'efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico, della luminosità e, nelle zone a verde e negli ambiti di valore artistico o ambientale, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica dei corpi illuminanti.

I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata secondo tipologie di tipo tradizionale. I supporti per l'illuminazione a stelo, di norma, non debbono essere collocati all'interno del marciapiede al fine di non ridurre la percorribilità.

Gli impianti di illuminazione sospesi da tesatura di cavi debbono essere progressivamente sostituiti.

E' vietato: l'uso di pali metallici di tipo stradale negli ambienti caratterizzati dalla presenza di emergenze architettoniche e/o ambientali; l'uso, nello stesso ambito, di tipologie diverse di corpi illuminanti; l'uso di materiali diversi dalle ghise.

Sono vietate altresì lampade al neon o fluorescenti, modelli di lampade o luci che non si riferiscono a modelli tradizionali.

Art. 14 Altri elementi di arredo urbano.

Tutti gli elementi di arredo urbano incluse le cabine e punti telefonici, arredi esterni come panchine, cestini, paletti di delimitazione, segnaletiche varie, ecc. devono essere apposte in maniera tale da evitare gli elementi di

disturbo dell'ambiente storico, ritenendosi tali quelli che per dimensione, forma, colore e materiale contrastino con le caratteristiche costruttive e formali della struttura urbanistica ed edilizia del Centro Storico, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

Inoltre quando i progetti interessino parti monumentali del Centro Storico l'arredo urbano deve essere studiato in funzione della necessità di favorire la migliore percezione dell'ambiente storico.

Tutti gli interventi dovranno garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Decreto di attuazione nonché tutte le disposizioni in materia di barriere architettoniche ai sensi delle normative vigenti.

I materiali dovranno armonizzarsi con il contro ambientale. Sono suggeriti materiali tradizionali come la pietra lavica, la ghisa e/o il ferro battuto, il legno e altri materiali tradizionali.

Non sono consentiti materiali quali lamiere, materiali plastici o sintetici.

Art. 15 Documentazione necessaria

Tutti gli interventi di cui al presente regolamento che insistono su spazi pubblici sono soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione suolo.

Gli interventi autorizzativi o concessori sono rilasciati dagli Uffici preposti al Servizio.

Al fine dell'ottenimento della concessione e/o autorizzazione, il richiedente dovrà presentare al Comune formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

Progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.

a) una o più planimetrie generali in scala 1:1000 o 1:500 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;

b) progetto dell'opera (piante, alzate, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;

c) relazione tecnico illustrativa;

d) documentazione fotografica dell'area interessata all'intervento;

e) simulazione fotografica o rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento;

f) Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99.

g) schemi e particolari costruttivi dei lavori necessari per gli allacci alle pubbliche reti di urbanizzazione (fognatura, acqua, elettricità, gas, etc...) preventivamente concordate con i competenti uffici.

h) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata;

i) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività; (per gli interventi relativi alle attività commerciali)

l) autocertificazione dei versamenti relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).

Nel caso in cui la struttura sia collocata su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

L'autorizzazione per i dehors è precaria, temporanea e stagionale e può essere concessa di norma per un massimo di 270 giorni nell'arco dell'anno solare

La richiesta di concessione all'occupazione suolo dovrà essere presentata nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

Art. 16 Sanzioni

L'autorizzazione o la concessione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

L'occupazione abusiva del suolo pubblico, non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere della autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 17 Norma Transitoria

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva.